



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 27 DEL 26.01.2023
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

REGISTRO GENERALE N° 49 DEL 26.01.2023

Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 151/2001 AL DIPENDENTE 'OMISSIS'.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- **CHE** l'art. 45 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, detta norme di tutela e sostegno della maternità e prevede la possibilità, per il dipendente che ne faccia richiesta, di usufruire di un congedo retribuito per assistenza del disabile convivente, per la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa del richiedente;
- **CHE** la Sentenza della Corte Costituzionale 26 gennaio 2009 n. 19, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto Legislativo n. 151/2001 citato, ha dichiarato: *"l'illegittimità costituzionale del su menzionato articolo nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave"*;
- **CHE** l'art. 4 del D.lgs. n. 119 del 2011 ha da ultimo modificato la disciplina del congedo straordinario contenuta nel su menzionato art. 42 D.lgs. n. 151/2001 esplicitando i soggetti legittimati alla fruizione di detto congedo: *"Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi"*;

CONSIDERATO che il dipendente "OMISSIS" con nota del 27/12/2022 registrata il 31/12/2022 al prot. n. 10167 ha presentato richiesta di un periodo di congedo retribuito dal 01.01.2023 al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 per assistere il familiare convivente disabile, riconosciuto tale ai sensi dell'art. 3 comma 3, della Legge n. 104/1992;

VISTO il verbale, agli atti dell'ufficio personale, con il quale è stata riconosciuta la situazione di "portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92" al familiare del suddetto dipendente;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dal dipendente in sede di domanda, con la quale lo stesso ha dichiarato, conformemente a quanto richiesto dall'art. 42, commi da 5 a 5 quinquies, del D. Lgs 151/2001 e ss. mm. e ii.:

- la relazione di parentela con il familiare portatore di handicap in situazione di gravità;
- di essere convivente con il portatore di handicap in situazione di gravità;
- che nessun altro familiare fruisce del congedo straordinario retribuito, né dei permessi di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, per assistere il medesimo soggetto;
- che il soggetto disabile non è ricoverato a tempo pieno;
- che non vi sono altri familiari legittimati a fruire, in via prioritaria, del congedo in questione, nell'ordine indicato dalla legge;
- che non ha mai fruito, nell'arco della propria vita lavorativa, per assistere il medesimo o altri familiari disabili, di periodi di congedo straordinario retribuito;
- che nessun altro familiare ha già fruito del predetto congedo per assistere la stessa persona in condizioni di disabilità grave;
- di non aver fruito, nell'arco della propria vita lavorativa, di periodi di congedo straordinario non retribuito "per gravi e documentati motivi familiari";
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di notizia o situazione dichiarata;

RISCONTRATO che il periodo di congedo straordinario retribuito, richiesto dal dipendente, rientra nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 53/2000, per "gravi e documentati motivi familiari" (Circolare INPDAP N. 22 DEL 28/12/2011 e Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1 del 03/02/2012);

RICHIAMATA la Circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 03/02/2012 secondo la quale il congedo è fruibile anche in modo frazionato, e affinché i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni), non vengono computati nel periodo di congedo è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine di ciascun periodo di congedo richiesto;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal comma 5 ter dell'art. 42 del D. Lgs 151/2001, così come riformulato dal D. Lgs 119/2011, durante i periodi di congedo, il richiedente ha diritto a

percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico;

DATO ATTO, altresì, che i periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto (comma 5 quinquies, art. 42 del D. lgs 151/2001);

DATO ATTO, infine, che il dipendente dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

RITENUTO che per quanto sopra esposto, sussistono i presupposti affinché al dipendente venga concesso il congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs n. 151/2001 e ss. mm. e ii. per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, per complessivi giorni 365, continuativi;

VISTO il D. Lgs 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 42;

VISTO il D. Lgs 165/2001;

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Locali;

VISTA la circolare INPDAP n. 22/2011 del 28/12/2011;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2012 del 03/02/2012;

VERIFICATI:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere:

A RICONOSCERE, al dipendente "OMISSIS", in servizio presso questo Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i requisiti per la concessione del congedo straordinario retribuito previsto dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss. mm. e ii., per l'assistenza, in qualità di unico referente, al familiare di 1° grado, portatore di handicap in situazione di gravità;

A CONCEDERE al medesimo il congedo straordinario retribuito previsto dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs 151/2001, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, per complessivi 365 giorni continuativi;

A CORRISPONDERE al dipendente per il periodo di congedo straordinario retribuito, una indennità economica corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico;

A DARE ATTO che il suddetto congedo non produce effetto ai fini della maturazione delle ferie, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio, né del TFR;

A ONERARE il dipendente a comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto dalla quale consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

A DISPORRE che copia della presente determinazione venga pubblicata all'Albo on line, inserita nel fascicolo personale del dipendente, trasmessa all'interessato e al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

A DARE ATTO che la copia per la pubblicazione viene redatta con gli accorgimenti richiesti dal Regolamento 679/2016 (GDPR) in presenza di dati sensibili e pertanto per la conoscenza integrale da parte degli aventi diritto, si fa rinvio agli atti istruttori in possesso dall'Ufficio Personale

Novara di Sicilia, lì 26/01/2023

LA RESPONSABILE DELL'AREA
Maria Lucia Trovato Catalfamo

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 26.01.2023 AI 09.02.2023

Novara di Sicilia, lì 09.02.2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo